REGOLAMENTO (CEE) N. 60/78 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/77, recante modalità particolari relative all'applicazione degli importi compensativi « adesione » applicabili negli scambi di taluni prodotti lattiero-caseari con il Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione,

visto il regolamento (CEE) n. 233/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali per il regime degli importi compensativi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2219/77 della Commissione, del 6 ottobre 1977 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2794/77 (3), è stata introdotta, per il periodo 1° gennaio — 30 giugno 1978, una modalità particolare per l'applicazione degli importi compensativi « adesione » negli scambi di determinati prodotti lattiero-caseari con il Regno Unito ; che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento, per i suddetti prodotti fabbricati nel Regno Unito anteriormente al 1° gennaio 1978 e da esso esportati dopo tale data, detto Stato membro riscuote un importo uguale all'importo compensativo « adesione » applicabile in precedenza ;

considerando che, in seguito a un riesame della situazione, si ritiene opportuno esentare tutti i prodotti in oggetto fabbricati nel Regno Unito dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2219/77 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2219/77 è modificato come segue :

« 2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai prodotti per i quali è addotta la prova che sono stati :

a) fabbricati nel Regno Unito,

oppure

b) a decorrere dal 1° gennaio 1978 :

— esportati da altri Stati membri verso il Regno Unito,

— importati nel Regno Unito dai paesi terzi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 28 del 1°. 2. 1973, pag. 37.
(2) GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 19.
(3) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 34.